



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 28/9 DEL 24.08.2023

Oggetto: Legge regionale 23 luglio 1991, n. 26 (Prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all'estero). Atto di indirizzo applicativo ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e conseguenti modalità di attuazione.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale rammenta che la vigente legge regionale 23 luglio 1991, n. 26 (Prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all'estero), all'art. 2, comma 2, prevede che il ricorso a forme di assistenza indiretta "ha carattere straordinario".

Inoltre, con intervento del legislatore statale di cui all'art. 8-septies del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., è stata abolita l'assistenza in forma indiretta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in regime di degenza. Resta ferma la normativa vigente in materia di assistenza sanitaria all'estero in centri di altissima specializzazione.

L'Assessore rileva, inoltre, che, successivamente, il Ministero della Salute, con circolare del 17 gennaio 2002, ha chiarito che "in considerazione dell'esclusiva competenza regionale in subiecta materia, rileva l'opportunità di rimettere integralmente alle autonome valutazioni e iniziative delle Regioni ogni determinazione in merito alla individuazione di idonee misure in sede normativa e/o amministrativa qualora nei rispettivi ambiti territoriali si rendesse necessaria la prosecuzione del ricorso a prestazioni erogabili solo in forma di assistenza indiretta, ciò al fine di garantire all'utenza, nella forma più completa e senza discriminazioni, la tutela del diritto alla salute".

Di conseguenza, per effetto dell'abolizione dell'assistenza sanitaria indiretta e dell'applicazione della legge regionale n. 26/1991, attualmente in vigore, l'Assessore riferisce che, senza l'intervento di uno specifico atto, si rileva la difficoltà per la Regione Sardegna di accordare ai residenti iscritti al Servizio sanitario regionale le richieste di rimborso di prestazioni rese in forma indiretta anche in casi di estrema urgenza e necessità o in centri di altissima specializzazione nazionali.

Ciò significa che la pubblica Amministrazione potrebbe accogliere, in via del tutto eccezionale, la richiesta del residente, procedendo alla verifica e alla valutazione degli elementi a corredo del caso specifico nonché le connesse criticità, ponendo attenzione al carattere di urgenza e alle possibili alternative attuabili.



Al riguardo, l'Assessore fa presente che diverse Aziende sanitarie hanno fatto richiesta di poter autorizzare prestazioni indirette per impossibilità di erogare le stesse e ricoveri presso istituti di altissima specializzazione nel territorio nazionale.

Nel merito si è espressa l'Avvocatura regionale, ammettendo la possibilità di adottare una disciplina di dettaglio che definisca e limiti l'intervento finanziario della Regione in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge e dalla Costituzione, come, peraltro chiarito dal Ministero della Salute nella suddetta circolare. In tale senso, infatti, la norma statale che abolisce l'assistenza indiretta non costituisce un principio generale in materia di tutela della salute, ma regola il concorso finanziario dello Stato alla spesa. Di conseguenza la Regione Sardegna, che finanzia interamente la propria spesa sanitaria, può legittimamente farsi carico di tali spese.

L'Assessore ritiene opportuno intervenire con l'assunzione di un apposito atto di indirizzo applicativo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 31/1998, in particolare del comma 2, dell'art. 2 (Principi generali) e dell'art. 7 (Assistenza indiretta nel territorio nazionale: requisiti della prestazione sanitaria) della legge regionale n. 26/1991, attraverso il quale si possa consentire il rimborso di prestazioni sanitarie indirette, in presenza di motivi di necessità e urgenza tali da esporre la salute a pregiudizi gravi ed irreversibili, nei casi in cui la stessa prestazione sanitaria non può essere resa presso strutture pubbliche o convenzionate.

Inoltre, ai fini del riconoscimento di una percentuale di rimborso, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama il comma 1, dell'art. 47 (Modificazioni della disciplina dei rimborsi per prestazioni sanitarie di assistenza indiretta) della legge regionale n. 37/1996, concernente "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1996), integrata dalla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 11 e abrogazione della legge regionale 29 aprile 1994, n. 20 (Interventi in favore del Consorzio di ricerca CO.RI.SA. di Alghero)", ai sensi del quale "Le tariffe relative alle prestazioni sanitarie erogate in forma di assistenza indiretta sono fissate nella misura pari all'80% delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, determinate dai provvedimenti regionali di cui all'articolo 3, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5". L'Assessore ricorda che, sulla base di quanto stabilito da successivi interventi normativi, la Giunta regionale ha approvato le tariffe regionali ai fini della remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera.

Con la presente deliberazione, pertanto, l'Assessore propone, attraverso il combinato disposto dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 7 della legge regionale n. 26/1991 e dell'art. 47, comma 1, della legge



regionale n. 37/1996, un'interpretazione applicativa della norma che consente di rimborsare, ai residenti in Sardegna iscritti al Servizio sanitario regionale, quelle prestazioni sanitarie rese in forma indiretta sulla base dei requisiti sopra richiamati.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

DELIBERA

di approvare i seguenti indirizzi applicativi delle disposizioni contenute nel comma 2, art. 2 (Principi generali), e nell'art. 7 (Assistenza indiretta nel territorio nazionale: requisiti della prestazione sanitaria) della legge regionale 23 luglio 1991, n. 26:

- a) le richieste di rimborso di prestazioni possono essere autorizzate dalle Aziende sanitarie, a favore dei residenti in Regione Sardegna iscritti al Servizio sanitario regionale, in presenza di motivi di necessità e urgenza tali da esporre la salute a pregiudizi gravi ed irreversibili, nei casi in cui la stessa prestazione sanitaria non può essere resa presso strutture pubbliche o convenzionate;
- b) di disporre che il rimborso delle richieste sopra menzionato venga concesso nella misura pari all'80% delle tariffe regionali vigenti delle prestazioni, così come definito dall'art. 47, comma 1, della legge regionale n. 37/1996;
- c) di provvedere alla divulgazione dell'atto di indirizzo interpretativo e applicativo di cui alla presente deliberazione tramite pubblicazione nel BURAS e nel sito internet istituzionale della Regione.

La presente deliberazione costituisce atto di indirizzo interpretativo e applicativo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Presidente

Christian Solinas